



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo per la protezione delle piante istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante (EPPO) del 18 aprile 1951 e successive modifiche;

VISTO il regolamento EPPO *“Financial Rules of The European And Mediterranean Plant Protection Organization”* del 1989 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” ed in particolare l'articolo 2, commi 107, lettera h) e 109 e successive modifiche;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 febbraio 2010, n. 0128699, inerente “Revisione dell'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei rapporti finanziari con lo Stato ai sensi dei commi 106-126 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria per l'anno 2010);

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE,



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO l’articolo 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante di cui all’articolo 3 del decreto legislativo medesimo ed in particolare il comma 1, che dispone che le modalità di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché le relative attività di verifica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;

VISTO, altresì, il comma 3 del citato articolo 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, il quale dispone che ai costi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per l’anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo di cui al comma 1;

VISTO l’articolo 23 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ed in particolare il comma 5, che dispone che alle necessità organizzative della formazione e dell’aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale si provvede con i fondi afferenti al Fondo per la protezione delle



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 57;

VISTO l'articolo 54 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ed in particolare il comma 5, che dispone che per la realizzazione delle attività di comunicazione promosse dalle componenti del Servizio fitosanitario nazionale si provvede con le risorse afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 57;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

CONSIDERATO necessario utilizzare le risorse del Fondo per la realizzazione di attività di protezione delle piante, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, individuate dal Comitato fitosanitario nazionale e volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze fitosanitarie e al contrasto degli organismi nocivi delle piante, anche con il concorso di enti di ricerca e scientifici nazionali dotati di specifica competenza nell'ambito della difesa fitosanitaria;

CONSIDERATO necessario, altresì, utilizzare le risorse del Fondo per la protezione delle piante, sulla base di uno specifico piano di attività approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, per azioni finalizzate alle attività di intervento dei Servizi fitosanitari regionali, dirette al contrasto degli organismi nocivi, al controllo e alla vigilanza ufficiale permanente dello stato fitosanitario dei vegetali e loro prodotti e ad attività di comunicazione sui territori di propria competenza, nonché ad interventi urgenti ed immediati di contrasto e contenimento di organismi nocivi emergenti, destinati ad evitare il loro diffondersi;

CONSIDERATO che il Fondo per la protezione delle piante deve garantire, ai sensi degli articoli 23 e 54 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento permanente del personale del Servizio fitosanitario nazionale nonché di attività di comunicazione, anche mediante specifici programmi, per la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante ad operatori professionali e cittadini, essenziali per ridurre i rischi derivanti dagli organismi nocivi delle piante;

CONSIDERATO che le finalità sopra indicate saranno perseguitate sia con il supporto tecnico scientifico di enti di ricerca nazionali, mediante specifici Accordi di collaborazione da stipularsi tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli enti interessati, che mediante l'attuazione di misure di protezione delle piante da parte dei Servizi fitosanitari regionali sul territorio di propria competenza;

TENUTO CONTO che l'importo di cui all'articolo 57, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, destinato alla copertura dei costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO), la disponibilità residua



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

sul Fondo per la protezione delle piante, da destinare ad attività di protezione delle piante realizzate con la collaborazione dell'Istituto nazionale per la protezione delle piante e attuate dai Servizi fitosanitari regionali sul proprio territorio, è di euro 3.040.000,00 nell'annualità 2021 e di euro 3.340.000 a partire dal 2022;

RITENUTO necessario dare applicazione all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, attraverso la definizione delle modalità di utilizzo del fondo per la protezione delle piante, i relativi criteri di riparto, e le modalità di trasferimento delle risorse nonché le relative attività di verifica dei risultati conseguiti;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 22 settembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le modalità di utilizzo, i criteri di riparto, le modalità di trasferimento nonché le relative attività di verifica del Fondo di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- b) "Fondo": fondo per la protezione delle piante istituito dall'articolo 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2020, n. 19;
- c) "Servizi fitosanitari regionali": i servizi fitosanitari regionali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, deputati all'attuazione, sul territorio di competenza, delle attività in materia di protezione delle piante di cui all'articolo 3 del decreto legislativo medesimo;
- d) "Comitato fitosanitario nazionale": organismo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 3

(Utilizzo del Fondo)

1. Il fondo di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, è utilizzato per lo sviluppo delle seguenti linee di azione:
 - a) azioni a sostegno della difesa delle piante e delle attività di controllo e sorveglianza del territorio nazionale, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze fitosanitarie e al contrasto degli organismi nocivi delle piante, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, da realizzarsi con il concorso di enti scientifici e di ricerca nazionali;
 - b) azioni volte a garantire interventi urgenti ed immediati di contrasto e contenimento di emergenze fitosanitarie da parte dei Servizi fitosanitari regionali;
 - c) azioni per incrementare e consolidare le attività di intervento dei Servizi fitosanitari regionali, sui territori di propria competenza, dirette al contrasto degli organismi nocivi, al controllo e alla vigilanza ufficiale permanente dello stato fitosanitario dei vegetali e loro prodotti, nonché le attività di comunicazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul territorio di propria competenza;
 - d) azioni per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento permanente del personale del Servizio fitosanitario nazionale nonché di attività e programmi di comunicazione e diffusione delle informazioni agli operatori professionali e alla cittadinanza;
 - e) partecipazione all'Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività sviluppate nel suo ambito.
2. Le linee di azione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono individuate e definite da un documento di programmazione denominato “Piano delle attività strategiche”, approvato annualmente dal Comitato fitosanitario nazionale, contenente gli interventi da realizzare nell'anno successivo.
3. Il Piano delle attività strategiche di cui al comma 2 è strutturato in sezioni distinte, riferite agli ambiti di azione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), contenenti ciascuna l'indicazione degli interventi programmati e dei relativi obiettivi che si vuole raggiungere, la natura strategica o ordinaria delle attività identificate, la tempistica prevista per l'attuazione di ciascun intervento, la quota di risorse necessaria alla realizzazione di ciascun intervento, il relativo ambito territoriale, riferito all' intero territorio nazionale o parte di esso, nonché i soggetti beneficiari individuati sulla base delle disposizioni di cui al successivo articolo 4.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

1. I beneficiari delle risorse utilizzate per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d) sono individuati in enti scientifici o di ricerca nazionali con consolidata esperienza nel settore della difesa fitosanitaria, nell'ambito della diagnosi e dello studio epidemiologico, nonché del monitoraggio e del controllo delle avversità delle piante.
2. I beneficiari delle risorse utilizzate per lo sviluppo delle azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) sono i Servizi fitosanitari regionali.
3. Il beneficiario delle risorse necessarie alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) è l'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante (EPPO).

Articolo 5

(Risorse disponibili)

1. Per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) le risorse del Fondo ammontano a 3.040.000,00 euro nell'annualità 2021 e a 3.340.000,00 euro a partire dal 2022.
2. Per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) le risorse del Fondo sono individuate dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, pari a 460.000 euro nel 2021 e a 160.000,00 euro a partire dal 2022.

Articolo 6

(Riparto delle risorse afferenti all'annualità 2021)

1. Nell'annualità 2021 le risorse finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1, pari ad euro 3.040.000,00 sono destinate alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e ripartite tra i Servizi fitosanitari regionali in base alla percentuale ottenuta rapportando a 100 la dotazione “Totale generale ambiti 1-8” di ogni Servizio fitosanitario regionale, indicata nella tabella b dell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.
2. Per l'annualità 2021 non viene predisposto il “Piano delle attività strategiche” di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 7

(Riparto delle risorse afferenti all'annualità 2022 e alle successive)

1. A partire dall'annualità 2022 le risorse finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1, pari ad euro a 3.340.000,00, sono così ripartite:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- a) 1.336.000,00 euro per l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e d) individuate dal “Piano delle attività strategiche”, di cui all’articolo 3, comma 2 e oggetto di specifici Accordi di collaborazione da stipularsi tra il Ministero e gli enti di ricerca interessati;
- b) 2.004.000,00 euro, per l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) individuate dal “Piano delle attività strategiche”, di cui all’articolo 3, comma 2, ripartiti tra i Servizi fitosanitari regionali, sulla base del “Piano delle attività strategiche” medesimo.

Articolo 8

(Modalità di erogazione delle risorse)

- 1. Le risorse di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) sono trasferite dal Ministero secondo le modalità disciplinate dai rispettivi Accordi di collaborazione.
- 2. Le risorse di cui agli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b) sono trasferite dal Ministero che provvede con proprio provvedimento all’assunzione del relativo impegno di spesa e al contestuale trasferimento delle risorse a ciascun Servizio fitosanitario regionale beneficiario.
- 3. In applicazione dell’articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, il Ministero provvede con proprio provvedimento all’assunzione dell’impegno di spesa e al contestuale trasferimento degli importi alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) sulla base delle richieste annuali di contribuzione trasmesse ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’*EPPO Financial Rules*.

Articolo 9

(Utilizzo delle risorse e verifica delle attività)

- 1. Le risorse finanziarie attribuite ai soggetti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle azioni individuate dal “Piano delle attività strategiche”, di cui all’articolo 3, comma 2.
- 2. Per le linee di azione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e d), è istituito un Tavolo per il monitoraggio delle attività, costituito nell’ambito del Comitato fitosanitario nazionale, che relazione trimestralmente sullo stato di avanzamento delle attività svolte nonché il raggiungimento dei risultati previsti.
- 3. Per le linee di azione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Comitato fitosanitario nazionale, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al trasferimento delle risorse, una relazione contenente la descrizione delle attività sviluppate e l’entità delle risorse utilizzate.
- 4. Il Comitato fitosanitario nazionale valuta la conformità delle relazioni e dei risultati prodotti in relazione al “Piano delle attività strategiche”.
- 5. Qualora dall’esito del monitoraggio di cui al comma 4, per un beneficiario emergano casi di risorse trasferite e non spese o casi di risorse utilizzate per interventi non coerenti con quelli



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

previsti nel “Piano delle attività strategiche”, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, i successivi trasferimenti allo stesso beneficiario saranno decurtati di una corrispondente quota di risorse. Tale quota viene rimodulata tra i restanti beneficiari del pertinente “Piano delle attività strategiche” o, qualora necessario, modificando, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, gli importi di cui all’articolo 7 del presente decreto.

Articolo 10

(Gestione dei trasferimenti)

1. I trasferimenti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 1504, piano gestionale 01, “Fondo per la protezione delle piante”, iscritto sullo stato di previsione di questo Ministero.
2. I trasferimenti di cui all’articolo 8, comma 4, saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 1503, piano gestionale 01, “Spese per la partecipazione dell’Italia alla organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO)”, iscritto sullo stato di previsione di questo Ministero.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Sen. Stefano Patuanelli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005